

# CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista

Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

## CIRCOLARE MANOVRA CORRETTIVA

Si illustrano le principali novità della manovra correttiva (D.L. 31.05.2010, n. 78, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31.05.2010, n. 125, supplemento ordinario n. 114), contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Facciamo presente che, molto spesso, il decreto propone delle affermazioni di principio che richiedono una pratica attuazione demandata a decreti ministeriali o provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (si pensi, ad esempio, alle trasmissioni telematiche all'Agenzia delle operazioni Iva di importo superiore a €3.000, piuttosto che alle nuove procedure per l'applicazione del redditometro); solo con la conversione in legge e l'assunzione di tali provvedimenti sarà possibile avere un quadro definitivo del provvedimento e comprenderne i reali effetti applicativi, tenuto anche conto che molte disposizioni trovano applicazione differita al 2011.

### IMPOSTE E TASSE

<b>PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO</b>	<b>Art. 18, cc. 1, 4 e 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo; l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti e informa, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, i Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. Il Comune comunica ogni elemento in suo possesso utile per la determinazione del reddito complessivo.</li><li>• La partecipazione consiste, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Inps, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.</li><li>• I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.</li><li>• I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione del Consiglio Tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.</li><li>• Il premio ai Comuni che partecipano alla lotta all'evasione tributaria sale dal 30% al 33% delle maggiori somme riscosse anche grazie al loro intervento.</li></ul>	

<b>COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>Art. 21</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle <b>operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, di importo non inferiore a euro 3.000,00</b>. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da euro 258,23 a euro 2.065,83.</li> </ul>	
<p><i>Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti tramite l'invio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico. La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro è inoltre coerente con le finalità della norma (perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza) e consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.</i></p>	<p><b>Relazione al provvedimento</b></p>

<b>REDDITOMETRO</b>	<b>Art. 22</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.</li> <li>• La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, salva per il contribuente la prova contraria.</li> <li>• La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.</li> <li>• L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.</li> <li>• Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 Tuir e, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.</li> <li>• Le disposizioni hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.</li> </ul>	

<b>IMPRESE "APRI E CHIUDI"</b>	<b>Art. 23</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.</li> </ul>	

<b>IMPRESE IN PERDITA "SISTEMICA"</b>	<b>Art. 24</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta.</li> </ul>	

<b>DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	<b>Art. 26</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, è possibile evitare l’irrogazione di sanzioni qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.</li> <li>• Il contribuente che detiene tale documentazione deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria.</li> </ul>	

<b>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</b>	<b>Art. 27</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, la volontà di effettuare dette operazioni; entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni intracomunitarie.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La norma ha l’obiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.</i></li> <li>• <i>All’atto della presentazione del Modello AA 7/9 per l’attribuzione della partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio interrogabile VIES sino al 30° giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA. Nei 30 giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al 31° giorno il soggetto viene inserito nell’archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego. Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES.</i></li> </ul>	<b>Relazione al provvedimento</b>

<b>ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DERIVANTE DA ACCERTAMENTO</b>	<b>Art. 29, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'<b>intimazione ad adempiere</b>, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi.</li> <li>• L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire <b>entro 60 giorni</b> dal ricevimento della raccomandata.</li> <li>• L'avviso di accertamento e l'intimazione ad adempiere <b>divengono esecutivi all'atto della notifica</b> e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• La riscossione integrale delle somme può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.</li> <li>• L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</li> <li>• Dal 1° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.</li> <li>• Le disposizioni si applicano all'attività di riscossione relativa agli atti notificati a partire dal 1.07.2011 e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi.</li> </ul>	

<b>TRANSAZIONE FISCALE</b>	<b>Art. 29, c. 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella proposta di transazione fiscale, così come per l'Iva, anche per le ritenute operate e non versate è possibile offrire solo la dilazione del pagamento.</li> <li>• La proposta di transazione fiscale, corredata con la documentazione di riferimento, è depositata presso gli uffici competenti che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.</li> <li>• La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.</li> </ul>	

<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE</b>	<b>Art. 29, c. 4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'Iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000, si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.</li> <li>• È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare è superiore ad euro 200.000, si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.</li> </ul>	

<b>MISURE CAUTELARI</b>	<b>Art. 29, c. 5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le misure cautelari adottate in base a provvedimenti impositivi conservano validità nei confronti dell'agente della riscossione che ha assunto in carico la riscossione coattiva dei provvedimenti stessi.</li> </ul>	
<b>COMUNICAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE</b>	<b>Art. 29, c. 6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di fallimento, il curatore, <b>entro i 15 giorni successivi all'accettazione</b> comunica al Registro delle Imprese i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.</li> </ul>	
<b>REATO DI CORRUZIONE</b>	<b>Art. 29, c. 7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le circostanze aggravanti sul reato di corruzione si applicano anche se il fatto ha per oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.</li> </ul>	
<b>DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI IN PRESENZA DI DEBITI SU RUOLI</b>	<b>Art. 31</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal 1.01.2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.</li> <li>È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto ministeriale.</li> <li>Dal 1.01.2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter del Dpr 602/1973, in merito al pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.</li> </ul>	
<b>ACCERTAMENTO PER SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE</b>	<b>Art. 35</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ai fini Ires, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.</li> <li>Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata sia alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante, che sono litisconsorti necessari.</li> <li>La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata sia per la consolidante, per un periodo di 60 giorni.</li> <li>Al procedimento di accertamento con adesione partecipano sia la consolidante sia la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente; sono applicabili le disposizioni che consentono l'utilizzo delle perdite del gruppo.</li> <li>La nuova disciplina entra in vigore il 1.01.2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento.</li> </ul>	

<b>CONTRASTO ALLE FRODI E NORME ANTIRICICLAGGIO</b>	<b>Art. 36</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Ministro dell'Economia individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.</li> <li>• Gli enti e le persone soggetti alle disposizioni antiriciclaggio si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in tali Paesi.</li> <li>• È un elemento di sospetto il <b>ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante</b>, anche se non in violazione dei limiti previsti, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.</li> </ul>	
<p><i>Tenuto conto che l'utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l'integrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, la norma provvede a stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro. Questi limiti non si applicano, invece, ai trasferimenti di contante con gli intermediari finanziari. Tuttavia, con la modifica all'art. 41 del D. Lgs. 231/2007 si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente 15.000 euro, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.</i></p>	<p><b>Relazione al provvedimento</b></p>

<b>OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST</b>	<b>Art. 37</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale.</li> </ul>	

<b>DOMICILIO FISCALE PER LA NOTIFICA DI ATTI</b>	<b>Art. 38, c. 4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la notifica di atti e avvisi al contribuente è possibile eleggere un domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale. Tale scelta deve essere espressa mediante una apposita comunicazione (e non più la dichiarazione annuale) all'ufficio competente con raccomandata a/r ovvero in via telematica, con modalità stabilite dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.</li> </ul>	

<b>POTENZIAMENTO E UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI</b>	<b>Art. 38, c. 5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.</li> </ul>	

<b>RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE DA PENSIONATI</b>	<b>Art. 38, c. 7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.</li> </ul>	

<b>SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO</b>	<b>Art. 38, c. 9</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, disposto a fronte della specifica richiesta del ricorrente alla Commissione provinciale competente qualora dall'atto stesso possa derivargli un danno grave ed irreparabile, <b>non può essere superiore a 150 giorni</b>. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di 30 giorni. La causa è decisa nei successivi 120 giorni. Allo scadere del termine di 150 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia.</li> </ul>	

<b>ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW</b>	<b>Art. 38, c. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli obblighi dichiarativi di compilazione del quadro RW non si applicano: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;</li> <li>b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF</b>	<b>Art. 55, cc. 1,2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011 e per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto di tale differimento.</li> </ul>	

**DIRITTO DEL LAVORO**

<b>SOPPRESSIONE DI ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>Art. 7, cc. 1,2,3,16,18</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'Inail, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro; l'IPOST è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Inps, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro.</li> <li>È soppresso l'Istituto affari sociali e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL.</li> <li>L'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals.</li> <li>È soppresso l'Istituto di analisi e studio in materia di politica economica (Isae); le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'Economia.</li> </ul>	

<b>COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI</b>	<b>Art. 9, cc. 1,2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.</li> <li>• I trattamenti economici superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente, fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente € 150.000.</li> </ul>	
<b>PENSIONI DI INVALIDITA'</b>	<b>Art. 10, cc. 1,3,4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le domande presentate <b>dal 1.06.2010</b> la percentuale di invalidità è elevata nella misura pari o superiore all'<b>85%</b>.</li> <li>• Fermo quanto previsto dal codice penale, gli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, sono obbligati a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.</li> <li>• L'Inps provvede ad intensificare i controlli per il triennio 2010-2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.</li> </ul>	
<b>TRATTAMENTI PENSIONISTICI</b>	<b>Art. 12, cc. 1,2,3,4,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti: trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;</li> <li>b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, nonché della gestione separata: trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.</li> </ul> </li> <li>• Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.</li> <li>• In caso di pensione ai superstiti, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.</li> <li>• In caso di pensione di inabilità, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.</li> <li>• Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30.06.2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.</li> </ul> </li> <li>• Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1.01.2011, ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.04.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;</li> <li>b) lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.04.2010;</li> <li>c) lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>INDENNITA' DI BUONUSCITA A DIPENDENTI PUBBLICI</b>	<b>Art. 12, c. 7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del Tfr e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;</li> <li>b) in 2 o 3 importi annuali, per valori superiori.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>CALCOLO TFR PER DIPENDENTI PUBBLICI</b>	<b>Art. 12, c. 10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.01.2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%.</li> </ul>	

<b>SOCI AMMINISTRATORI DI SRL</b>	<b>Art. 12, c. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali sono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione di tale disposizione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995. Pertanto, i soci amministratori di Srl commerciale sono soggetti ad una doppia iscrizione (gestione Commercianti e gestione Separata).</li> </ul>	
<p><i>La norma è finalizzata a fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 208 L. 662/1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall'Inps. Infatti, ai sensi della predetta legge, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell'Inps. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello previsto dall'art. 2, c. 26 L. 335/1995, che prevede l'iscrizione alla Gestione separata Inps per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, l'imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura. La disposizione ribadisce quindi la suddetta interpretazione, chiarendo che, in caso di svolgimento di attività non commerciali, queste ultime determinano l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale.</i></p>	<p><b>Relazione al provvedimento</b></p>

<b>CASELLARIO DELL'ASSISTENZA</b>	<b>Art. 13, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.</li> </ul>	

<b>COMUNICAZIONE DATI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI COLLEGATE AL REDDITO</b>	<b>Art. 13, c. 6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente (e non più nell'anno solare precedente il 1.07 di ciascun anno e avente valore fino al 30.06 dell'anno successivo).</li> <li>• Per le prestazioni collegate al reddito, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno.</li> <li>• I titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa e alla successiva revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.</li> </ul>	

<b>CONTROLLO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>Art. 28, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'Inps, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.</li> </ul>	

<b>POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELL'INPS</b>	<b>Art. 30</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.01.2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.</li> <li>• L'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata.</li> <li>• L'avviso di addebito è notificato, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e Inps, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.</li> <li>• Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.</li> <li>• Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi 30 giorni e, sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata.</li> </ul>	

<b>STOCK OPTIONS PER DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO</b>	<b>Art. 33</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, è applicata una aliquota addizionale del 10%.</li> </ul>	

<b>CANONE RAI ADDEBITATO SULLA PENSIONE</b>	<b>Art. 38, c. 8</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti che corrispondono redditi di pensione, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di 11 rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15.11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai.</li> <li>• Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.</li> </ul>	

<b>ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUTI</b>	<b>Art. 38, c. 12</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni relative ai termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali non si applicano con riferimento ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1.01.2004, limitatamente al periodo compreso negli anni solari 2010, 2011 e 2012.</li> </ul>	

<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI PRODUZIONE</b>	<b>Art. 53</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.</li> <li>• Nel periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011 le somme beneficiano, altresì, di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.</li> </ul>	

**IMMOBILI**

<b>ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA</b>	<b>Art. 19, cc. 1,3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.01.2011 è attivata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, che attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.</li> <li>• Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia è disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti e i diritti dovuti per il suo rilascio.</li> </ul>	

<b>REGOLARIZZAZIONE CATASTALE</b>	<b>Art. 19, cc. 7-11</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 30.09.2010 l'Agenzia del Territorio ultimerà l'individuazione delle "case fantasma", ossia dei fabbricati che non risultano iscritti al Catasto.</li> <li>• Entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto oppure oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza, ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.</li> <li>• Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in Catasto, e procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.</li> </ul>	

<b>MONITORAGGIO CON TELERILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Art. 19, c. 12</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A decorrere dal 1.01.2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.</li> </ul>	
<b>ATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE</b>	<b>Art. 19, c. 14</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.07.2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.</li> </ul>	
<b>REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO</b>	<b>Art. 19, c. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2010.</li> </ul>	
<b>RITENUTA 10% SU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER RISPARMIO ENERGETICO</b>	<b>Art. 25</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.07.2010 le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta, sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico).</li> </ul>	
<b>RIORGANIZZAZIONE DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI</b>	<b>Art. 32, c. 1,4,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono introdotte modifiche alle caratteristiche che devono possedere i fondi di investimento.</li> <li>• In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009.</li> <li>• Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste deliberano la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota del 7%.</li> </ul>	
<b>AVVISO DI LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI CONNESSI AI REGISTRI IMMOBILIARI</b>	<b>Art. 32, c. 1,4,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativamente all'imposta di registro e alle imposte ipocatastali connesse alla registrazione di atti, l'Ufficio provvede alla notifica dell'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto relativo a diritti su immobili, risulti dovuta una maggiore imposta, entro il termine di 60 giorni (anziché 30) dalla presentazione del modello unico informatico.</li> </ul>	

**AGEVOLAZIONI**

<b>IMPRESSE COLPITE DAL SISMA DEL 1990</b>	<b>Art. 12, c. 12</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• I benefici previsti dalle L. 350/2003 e L. 17/2007 per le imprese colpite dagli eventi sismici si applicano esclusivamente ai versamenti tributari e ai relativi adempimenti.</li></ul>	
<b>SOSPENSIONE VERSAMENTI SOGGETTI COLPITI DA SISMA 06.04.2010</b>	<b>Art. 39</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6.04.2010, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni è prorogato al <b>15.12.2010</b>.</li></ul>	
<b>FISCALITA' DI VANTAGGIO PER IL MEZZOGIORNO</b>	<b>Artt. 40 e 43, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con propria legge, possono, <b>in relazione all'Irap</b>, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.</li><li>• Possono essere istituite nel Meridione d'Italia <b>zone a burocrazia zero</b>, nelle quali le nuove iniziative produttive possono beneficiare di semplificazioni amministrative.</li></ul>	
<b>REGIME FISCALE DI ATTRAZIONE EUROPEA</b>	<b>Art. 41, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati dell'UE.</li></ul>	
<b>RETI DI IMPRESE</b>	<b>Art. 42</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese, riconosciute in base alle condizioni specificate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto ministeriale.</li></ul>	
<b>COMPENSI DEI RICERCATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA</b>	<b>Art. 44</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i 5 anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.</li><li>• Tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'Irap.</li><li>• Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 2 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.</li></ul>	
<b>PAGAMENTI TELEMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Art. 4, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'Economia promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.</li></ul>	

<b>COPERTURA PERDITE PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>Art. 6, c. 19</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le amministrazioni pubbliche non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 Codice Civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per 3 esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.</li> </ul>	
<b>SOCIETA' DEI COMUNI FINO A 30.000 ABITANTI</b>	<b>Art. 14, c. 32</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>I Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31.12.2010 i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.</li> </ul>	
<b>LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE</b>	<b>Art. 20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all'importo di euro 5.000 (anziché euro 12.500). Pertanto, la soglia per il trasferimento di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari e per i libretti di deposito si abbassa a 5.000 euro. Il termine per ridurre a 5.000 euro il saldo dei libretti di deposito bancario o postali al portatore è fissato al 30.06.2011.</li> </ul>	
<b>PROPOSTA DI CONCORDATO</b>	<b>Art. 29, c. 3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La proposta di concordato presentata all'agente della riscossione deve essere da questi approvata solo in base ad una formale autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>	
<b>CODICE FISCALE NEI RAPPORTI CON LE BANCHE</b>	<b>Art. 34</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli atti o negozi delle banche e delle finanziarie, conclusi con clienti per proprio conto o per conto ed in nome di terzi, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo, devono contenere il codice fiscale di tali soggetti. L'obbligo non può essere sostituito, per i soggetti non residenti, dall'indicazione dei soli dati anagrafici.</li> </ul>	
<b>PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI NELLE PROCEDURE CONCORDALI</b>	<b>Art. 48, c. 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili.</li> <li>Sono altresì prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.</li> <li>In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies C.C. la disposizione si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare.</li> <li>Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.</li> </ul>	

<b>ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE AZIONI CAUTELARI</b>	<b>Art. 48, c. 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, depositando presso il tribunale, oltre alla documentazione specifica, una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.</li> </ul>	

<b>CENSIMENTO</b>	<b>Art. 50</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• È indetto il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e il censimento delle istituzioni non-profit.</li> </ul>	

<b>INSTALLAZIONE PICCOLI IMPIANTI DISTRIBUZIONE DI GAS</b>	<b>Art. 51</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.</li> </ul>	

<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>Art. 56</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il decreto è entrato in vigore il <b>31.05.2010</b> e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</li> </ul>	